

(ALLEGATO B – SCHEMA DI CONVENZIONE)

Esente/NON esente da imposte di bollo ex art. 82 comma 5 del D.lgs n.117/2017, integrato con D.Lgs n. 105 del 03.08.2018.

COMUNE DI CHIARI

(Provincia di Brescia)

SCRITTURA PRIVATA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIARI (BS) ED IL CAF PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ DA PARTE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI CHIARI, EX ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 – TRIENNIO 2026/2028, PROROGABILE DI ALTRI N. 3 ANNI

TRA

il Comune di Chiari con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 26, 25032 Chiari (BS) – C.F. 00606990174 – rappresentato dal Dirigente del Settore Sociale-Educativo, Dott. [REDACTED], domiciliato per l'occasione presso la sede, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

E

Il CAF [REDACTED] con sede a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] – Iscrizione all'albo N. [REDACTED], in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dal Sig. [REDACTED], in qualità del Legale Rappresentante, domiciliato per l'occasione presso la sede, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CAF che rappresenta (di seguito “CAF”).

PREMESSO

CHE:

- l'articolo 74 del D. Lgs 151/2001 prevede la concessione di un assegno di maternità da richiedere al Comune di residenza;
- i comuni, a norma dell'art. 18 del D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000, in qualità di enti erogatori, assicurano, attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria ai richiedenti per la corretta compilazione delle domande, svolgono il servizio di ricevimento, e a seguito di analisi e istruttoria, vagliano le domande e stabiliscono gli ammessi al beneficio economico sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, inviando per via telematica l'elenco dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione del beneficio;

- in base alle disposizioni stabilite da INPS sull'applicativo informatico di caricamento, i comuni possono delegare i centri di assistenza fiscale appositamente convenzionati con i comuni per svolgere l'attività prevista dall'art. 18 del D.P.C.M. n. 452 del 21/12/2000;
- il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 definiscono i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;
- tali soggetti sono gli unici abilitati da INPS, in base alla convenzione vigente a seguito dell'emanazione del DPCM 159/2013, al rilascio delle DSU ISEE;
- tali soggetti sono riportati altresì sul portale web di INPS nell'elenco dei soggetti ai quali è possibile delegare, tramite convenzione, i servizi di caricamento sul portale informatico delle pratiche relative alle prestazioni sociali erogate da INPS;

SPECIFICATO CHE il convenzionamento con soggetti sottoscrittori per la raccolta delle pratiche relative alle prestazioni sociali INPS non avviene a seguito di procedure di gara, ma sulla base del particolare regime riconosciuto ai centri di assistenza fiscale, in virtù del fatto che sono gli unici soggetti convenzionati con INPS abilitati alla predisposizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista dalla normativa in materia di ISEE, e che tali soggetti sono altresì gli unici che sono inseriti nell'elenco di INPS quali soggetti che il Comune può delegare al caricamento delle domande relative alle prestazioni sociali INPS sul portale dello stesso Istituto;

CONSIDERATO in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164 e s.m.i., per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Chiari intende garantire ai cittadini residenti la più ampia assistenza nella compilazione della modulistica necessaria per richiedere l'accesso alle prestazioni e agli interventi sociali, convenzionandosi con i CAF per la gestione delle istanze relative all'erogazione degli assegni di maternità per i cittadini residenti del Comune stesso, ex art. 74 D. Lgs. n. 151/2001;

VISTA la manifestazione di interesse alla stipula di una Convenzione per la gestione delle richieste di assegno di maternità ex art. 74 D. Lgs. n. 151/2001 inoltrata dal CAF [REDACTED] (v. nota prot. n. [REDACTED]);

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione del servizio di acquisizione e registrazione delle istanze dei cittadini per la concessione da parte del Comune e la successiva erogazione da parte dell'INPS di un assegno per maternità ai sensi dell'art. 74 D. Lgs. 151/2001.

Il servizio è svolto a favore dei cittadini residenti nel Comune di Chiari al momento della presentazione della domanda.

Pertanto, il CAF s'impegna a realizzare il servizio, nel rispetto delle norme a tutela della privacy e delle istruzioni a tal fine fornite dal Comune di Chiari, effettuando le seguenti attività (indicate in via non esaustiva):

- informare il cittadino sui requisiti necessari per ottenere l'assegno di maternità, sulla base della normativa vigente e verificando eventuali aggiornamenti di normativa e prassi (es. FAQ del sito INPS), nonché sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
- accogliere, informare ed assistere i richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta, predisposto dal Comune, per il riconoscimento del/i beneficio/i;
- prestare ai cittadini l'assistenza necessaria nella compilazione acquisendo tutti i documenti e le informazioni utili. La domanda dovrà risultare formalmente corretta e completa di tutta la documentazione richiesta così come riportata sul modulo di domanda. Il CAF, in particolare, dovrà avere cura di acquisire dal cittadino, al momento della domanda, copia del codice fiscale (da verificare tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate), del documento di identità (e del documento di soggiorno se trattasi di cittadini extra-comunitari) in corso di validità alla data di presentazione della domanda e codice IBAN di conto corrente (intestato o co-intestato al beneficiario) per l'accredito delle somme eventualmente spettanti erogate dall'INPS (anche accertando la corrispondenza dei dati anagrafici indicati dal cittadino e la correttezza formale del codice IBAN);
- accordarsi, per le domande presentate in maniera incompleta, con il richiedente per la consegna dei documenti integrativi ai fini dell'espletamento della pratica;
- rilasciare al cittadino copia di ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante la presentazione della domanda contenente i seguenti dati: data di presentazione, nome, cognome, tipologia di contributo richiesto, l'importo spettante, timbro del CAF e firma leggibile dell'operatore;
- verificare la correttezza e la validità dell'attestazione ISEE dei richiedenti nonché la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso, da parte dei richiedenti stessi, all'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001. Per le verifiche anagrafiche, il CAF può avvalersi della collaborazione dell'ufficio anagrafe del Comune;
- individuare, tramite l'apposito applicativo INPS, gli importi degli assegni ed il periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio e, in caso di eventuali successive modificazioni, apportare le necessarie variazioni, avendo cura di dare doverosa informazione qualora dalla dichiarazione ISEE risultasse che l'utente non abbia diretto alla prestazione;
- inserire e trasmettere telematicamente all'INPS le domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio entro un mese dalla data di ammissione della domanda,

e comunque in tempi utile per evitare la decadenza dal beneficio, attraverso gli operatori abilitati e secondo la procedura e le specifiche tecniche previste dal portale web di INPS;

- trasmettere al Comune di Chiari, Ufficio Servizi Sociali (all'indirizzo *comunedichiari@legalmail.it*), entro i primi 10 giorni di ogni mese, degli elenchi delle istanze acquisite ed inserite in procedura, con indicazione dei dati anagrafici dei beneficiari e degli importi spettanti, nonché delle domande eventualmente rettificate nel mese precedente e di un elenco riepilogativo delle stesse

- trasmettere al Comune l'elenco dei richiedenti non ammessi, nei primi dieci giorni di ogni mese, indicando i dati necessari per comunicare al richiedente il rigetto della sua richiesta oltre alla motivazione di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa;

- in caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l'elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare l'INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall'articolo 18 del DPCM 452/2000;

- conservare tutta la documentazione per n. 10 anni dalla data di trasmissione all'INPS, sia in forma cartacea che elettronica, al fine di consentire le eventuali verifiche. Al termine del periodo di conservazione, i dati, su richiesta del Comune, saranno a questi consegnati, ovvero distrutti o cancellati;

- comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;

- consegnare copia del presente atto ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto.

Art. 2 - Obiettivi e finalità

La presente Convenzione è finalizzata a:

- facilitare il cittadino nella presentazione delle domande relative alle prestazioni in oggetto, avvalendosi di un centro di assistenza fiscale il più possibile vicino alla zona di residenza;
- fornire un servizio al cittadino attraverso un soggetto riconosciuto che si impegna a garantire gli standard previsti dall'Amministrazione comunale.

Ai fii suddetti, il CAF, per l'espletamento del servizio, fa pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune.

Il CAF deve assicurare la disponibilità di un Responsabile Coordinatore del Servizio, di cui dovranno essere comunicati il nominativo ed i riferimenti telefonici/mail, in grado di seguire la

buona esecuzione del servizio, compresa la trasmissione telematica delle pratiche e di tenere i necessari contatti con gli uffici comunali;

Art. 3 – Collegamenti con la piattaforma INPS

Il CAF autorizzato comunica all'INPS il nominativo e gli altri dati necessari al fine di procedere all'inserimento sul portale INPS dei soggetti delegati a caricare le domande di assegno di maternità, sulla base di quanto prevede la procedura della piattaforma informatica INPS .

Art. 4 – Corrispettivo e pagamenti

Per il servizio il Comune si impegna a corrispondere € 15,00 (Iva di legge esclusa) per ogni pratica relativa a ciascun soggetto beneficiario.

Verranno remunerate sia le pratiche di soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai contributi economici di cui in oggetto (pagati dall'INPS), correttamente formulate e regolarmente trasmesse ed acquisite sulla piattaforma INPS, sia le pratiche di soggetti trattate dal centro di assistenza fiscale ma valutate non ammissibili.

L'importo si intende omnicomprensivo di ogni onere, spesa e rischio a carico del soggetto convenzionato relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente e nel relativo Avviso Pubblico, nonché di ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

Il CAF, pertanto, non potrà avanzare pretesa di ulteriori compensi nei confronti del Comune.

Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini, garantendo personale qualificato e appositamente dedicato.

Il Comune provvede alla liquidazione del corrispettivo, previa verifica della effettività e regolarità di esecuzione delle prestazioni rese, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento al protocollo comunale di fattura elettronica di cui ai punti seguenti:

- tutti i dati relativi al pagamento (IBAN);
- CIG e gli estremi della determinazione di affidamento delle prestazioni;
- codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fattura elettronica, ai sensi del “D.M.n.55/2013”;
- dicitura “IVA da versare a cura del concedente o committente ente pubblico ai sensi dell'art.17-ter del “D.P.R.n.633/1972” in quanto per effetto dello “Split payment” l'I.V.A. dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

Nell'ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa, il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione della documentazione.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione della Convenzione da parte del CAF, il quale è tenuto a continuare l'esecuzione delle prestazioni sino alla scadenza prevista dalla Convenzione medesima.

L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando il Comune libero, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

Il corrispettivo rimarrà invariato per tutta la durata della Convenzione.

Art. 5 – Durata del convenzionamento

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione per n. 3 anni (quindi fino al [REDACTED]).

Alla scadenza della Convenzione, qualora la valutazione dei risultati sia soddisfacente, siano accertati il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, e siano verificate le compatibilità di bilancio, il Comune si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della Convenzione, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori 3 anni e quindi sino al [REDACTED]. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza della Convenzione originaria.

Art. 6 – Recesso dalla Convenzione

Il Comune può recedere dalla Convenzione in qualunque momento, dando per iscritto preavviso almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data in cui intende interrompere il rapporto convenzionale.

Qualora il CAF intenda recedere prima della scadenza, dovrà dare per iscritto preavviso almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data in cui intende interrompere il rapporto convenzionale, fermo restando il diritto del Comune di Chiari al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 7 – Responsabilità del soggetto convenzionato

Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.

È tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, imputabili all'inesatta esecuzione dell'attività di cui ai precedenti punti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune.

Il CAF è inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali, omissioni e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa Convenzione, manlevando il Comune di Chiari da qualunque responsabilità e danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Si specifica che il CAF è responsabile anche:

- della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;
- della correttezza nell'esecuzione dei calcoli, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla corresponsabile dell'assegno di maternità, nonché del suo rispettivo importo e durata.

Art. 8 – Composizione delle controversie

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Brescia.

Art. 9 – Spese negoziali e registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del co. 2, art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali - Gestione dati delle parti

I dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) e lett. c) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web del Comune di Chiari all'indirizzo www.comune.chiari.brescia.it” e sul sito del CAF all'indirizzo”

Art. 11 – Trattamento dei dati personali nello svolgimento delle prestazioni

Il Comune di Chiari è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti che si rivolgono al CAF per l'erogazione del servizio. Il titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, designa il CAF quale responsabile del trattamento dei dati. L'atto di nomina a responsabile del trattamento, quale parte integrante sostanziale della presente convenzione è riportato nell'allegato A sempre alla presente convenzione.

Ai sensi di legge, fatte salve le eventuali responsabilità penali, l'aggiudicatario è comunque responsabile per danni provocati agli interessati in violazione alle norme a tutela della privacy.

Art. 12 – Norme finali

Il CAF nello svolgimento delle attività in Convenzione, oltre al presente accordo è tenuto a osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico del CAF che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico del CAF le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Il presente atto è redatto mediante strumenti informatici su n. [REDACTED] pagine a video.

Letto dalle parti, l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 10 del DPCM 30.03.2009.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

per il CAF

Il rappresentante legale

Allegato A): Nomina Responsabile privacy